



# **REGIONE TOSCANA**

## **GIUNTA REGIONALE**

### **Variante al**

# **PIANO REGIONALE CAVE**

di cui alla L.r. 25 marzo 2015 n.35

in applicazione della Sentenza TAR N. 719/2022

## **DOCUMENTO di**

# **AVVIO DEL PROCEDIMENTO**

redatto ai sensi dell'art. 17 della l.r. 65/2014



## Indice generale

ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO.....	3
1 MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA.....	5
2 SPECIFICAZIONE DEI NUOVI CONTENUTI DEL PIANO.....	8
3 OBIETTIVI E CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE.....	10
Obiettivi.....	10
Criteri.....	10
Risultati attesi.....	11
4 ELEMENTI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PIT.....	12
5 INDICAZIONI VAS AI SENSI DELLA l.r. 10/2010.....	14
6 QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO.....	16
7 DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA VARIANTE.....	21
8 ENTI E ORGANISMI PUBBLICI A CUI SI CHIEDE UN CONTRIBUTO TECNICO.....	24
9 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE.....	26
10 DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA.....	28
Tempistica del Piano secondo gli adempimenti previsti dal <i>Modello Analitico</i> e dalle normative regionali (l.r. 65/2014, l.r. 1/2015 e l.r. 10/2010).....	28

# ELEMENTI IDENTIFICATIVI DEL PIANO

**DENOMINAZIONE** – PIANO REGIONALE CAVE

**DURATA DEL PIANO:** Indeterminata

**DURATA DELLA PARTE DIMENSIONALE DEL PIANO:** 2023-2038

**TIPOLOGIA DI VARIANTE:**

- variante di cui all'articolo 8, comma secondo, della l.r. 35/2015 in applicazione della Sentenza TAR N. 719/2022 per ulteriore attività amministrativa ed approfondimenti istruttori sui Giacimenti Potenziali n. 09049006011001 e n. 09049006010001 denominati rispettivamente il Romitorino e Valle delle Dispense, siti nel Comune di Castagneto Carducci (LI).

**RIFERIMENTI NORMATIVI:**

- l.r. 35 del 25 marzo 2015 “Disposizioni in materia di cave”;

- l.r. 65 del 10 novembre 2014 “Norme per il governo del territorio”;

- l.r. 10 del 12 febbraio 2010 “Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA), di autorizzazione integrata ambientale (AIA) e di autorizzazione unica ambientale (AUA)”;

- l.r. 1 del 7 gennaio 2015 “Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili”;

Legge regionale 19 marzo 2015, n. 30 (Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale);

- DGR n. 225 del 15/03/2021 Linee Guida per l'adeguamento degli atti di governo del territorio al Piano Regionale Cave.

- Decisione Giunta regionale n. 52 del 15 settembre 2020 “Modello Analitico per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali”.

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**RIFERIMENTI PROGRAMMATICI:**

La variante in oggetto rappresenta una variante minore del Piano Regionale Cave e ad esso si riferisce per quanto attiene la parte programmatica.

La variante non va a mutare alcuno dei riferimenti programmatici già descritti e analizzati per la formazione del Piano Regionale Cave approvato nel luglio del 2020.

**ASSESSORE PROPONENTE:** Stefano Baccelli

**DIREZIONE:** Mobilità, infrastrutture e trasporto pubblico locale

**DIRIGENTE RESPONSABILE:** Fabrizio Morelli

**SETTORE COMPETENTE:** Logistica e cave

## **ALTRE STRUTTURE REGIONALI COINVOLTE:**

Per la redazione della presente variante al Piano Regionale Cave saranno coinvolte altre strutture regionali in quanto gli approfondimenti che si rendono necessari verteranno anche su aspetti di competenza dei seguenti Settori:

- Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Tutela della natura e del mare
- Forestazione. Agroambiente, risorse idriche nel settore agricolo. cambiamenti climatici.

L'atto dell'avvio del procedimento sarà trasmesso a ciascuno dei soggetti di cui all'articolo 8 della l.r. 65/2014 direttamente interessati al fine di acquisire eventuali contributi, apporti tecnici e contributi partecipativi.

# 1 MOTIVAZIONE DELLA MODIFICA

Il PRC è stato approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 47 del 21 luglio 2020, è stato pubblicato sul BURT n. 34, Parte II, del 19 agosto 2020 ed è entrato in vigore il 18 settembre 2020.

Il Piano Cave riveste una duplice natura, configurandosi al tempo stesso quale strumento di pianificazione territoriale e quale strumento di programmazione: da un lato esso è parte del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 *Norme per il governo del territorio*, dall'altro, è definito quale piano settoriale che dà attuazione alle priorità del Programma Regionale di Sviluppo, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 *Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili*.

Il piano trova attuazione attraverso il suo recepimento da parte degli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica comunali.

In coerenza con gli obiettivi di carattere generale e specifici del vigente PRC, con particolare riferimento agli articoli 2 e 4 della Disciplina di Piano (*Il PRC è volto a ridurre gli impatti ambientali, paesaggistici e territoriali che possono derivare dalle attività estrattive. L'individuazione delle aree di giacimento è svolta in maniera tale da non compromettere in modo irreversibile gli equilibri ambientali, i caratteri paesaggistici preesistenti*), la presente variante è volta ad approfondire alcuni aspetti che risultano necessari per l'effettuazione delle scelte pianificatorie del settore estrattivo di cava, mirate al solo contesto delle due aree in questione, che sono state demandate al comune in fase di prima approvazione del PRC e che invece il TAR Toscana ha ritenuto che avrebbero dovuto essere svolte al livello regionale.

Con la Sentenza n. 719/2022, il TAR Toscana ha accolto il ricorso proposto da MDM Marmi di Maremma S.r.l. avverso l'approvazione del Piano Regionale Cave, nella parte in cui qualifica quali "Giacimenti Potenziali" anziché come "Giacimenti" le aree n. 09049006011001 e n. 09049006010001, site nel Comune di Castagneto Carducci (LI).

La Regione ha proposto ricorso in appello contro la suddetta Sentenza. La presente variante non costituisce pertanto acquiescenza, ma considerato che la Sentenza è esecutiva in medio tempore e considerato l'obbligo di ottemperanza, si avvia il procedimento di variante pur restando fermo il ricorso promosso al Consiglio di Stato.

In data 4 dicembre 2023 La Giunta Regionale ha adottato formale provvedimento con cui approva l'informativa al Consiglio Regionale per l'avvio di un autonomo procedimento di variante al PRC in adempimento della suddetta sentenza 719/2022.

In data 24 gennaio 2024 è stata svolta una prima illustrazione dell'Informativa al Consiglio regionale sulla presente variante ed a seguito della stessa, è stato introdotto quale argomento di confronto il fatto che le aree oggetto della Sentenza del TAR debbano essere considerate o meno prive di pianificazione.

Tale aspetto ha portato a rivedere il percorso di formazione del piano, optando per una soluzione che possa non escludere a priori l'eventualità che sussistano effetti territoriali. La procedura da seguire nella formazione della variante è quella indicata dal Percorso 4 del *Modello Analitico* approvato dalla Giunta Regionale in applicazione dell'articolo 10 della l.r. 1/2015.

Ferma restando l'individuazione del Percorso 4 del modello analitico quale percorso più idoneo per

l'avvio della variante, il procedimento proseguirà a partire dal box 2 del *Modello Analitico*, con il percorso 3 ovvero 4a a seconda che il NURV si esprima sulla necessità di assoggettabilità a VAS o meno.

Viene presentata contestualmente al presente Documento di Avvio del Procedimento una nuova Informativa che sostituisce quella precedentemente illustrata nel gennaio del 2024.

Il TAR con sentenza n.61 del 15 gennaio 2024 ha dichiarato il ricorso originario di ottemperanza e quello per motivi aggiunti della MDM Marmi srl improcedibili per cessazione della materia del contendere.

Là dove dovesse essere accolto il ricorso e l'appello avrà esito positivo, il presente procedimento della variante verrà interrotto.

Il TAR ha censurato la scelta di piano innanzitutto per difetto istruttorio e per aver rinviato la decisione in merito all'individuazione o meno dei relativi giacimenti al Comune di Castagneto Carducci.

Il TAR ha concluso affermando che *“a parte gli aspetti sopra esaminati e non correttamente istruiti dalla Regione, non risultano specificati in alcun elaborato del Piano quegli “aspetti paesaggistici, naturalistici, ambientali, geologici, infrastrutturali, socio-economici, (che) necessitano di un successivo approfondimento a livello comunale ai fini dell'individuazione del giacimento” di cui all'art. 2, comma 1, lett e bis) della L.R. n. 35 del 2015, relativi alle aree di risorsa in questione, che costituiscono il presupposto per l'individuazione di un giacimento potenziale anziché di un giacimento e dunque per l'attribuzione al Comune di un'ampia sfera di discrezionalità nell'operare la scelta definitiva sulla concreta ed effettiva destinazione dell'area ad attività estrattiva [...] non si comprende quali “ulteriori valutazioni ed approfondimenti” debbano essere effettuati dal Comune nell'ambito dell'adeguamento della pianificazione comunale al PRC, che non potevano essere effettuati in via definitiva e una volta per tutte dalla Regione; (...).*

Il TAR nel contempo ha tuttavia respinto la domanda risarcitoria pure proposta dalla Società nei confronti della Regione.

Pertanto, in esito alla sentenza, il PRC risulta annullato nella parte relativa alla individuazione come giacimenti potenziali delle aree in questione, fatta salva, precisa il TAR, l'ulteriore attività amministrativa di competenza della Regione da effettuarsi a partire dal rinnovo dell'istruttoria nei sensi sopra citati.

Il dispositivo della sentenza di fatto cancella la previsione dei due Giacimenti Potenziali.

La Regione effettuerà gli ulteriori approfondimenti per una nuova istruttoria al fine di riconsiderare gli aspetti paesaggistici, naturalistici, ambientali, geologici, infrastrutturali, socio economici.

La presente variante darà pertanto risposta alla suddetta Sentenza del Tribunale Amministrativo regionale.

La variante è da ritenersi minore tuttavia, ai sensi degli articoli 22 e 23 della l.r. 10/2010, dovrà essere svolta in modo simultaneo e coordinato assieme all'avvio del procedimento una verifica di assoggettabilità a VAS. In questo contesto è stato ritenuto che la procedura da seguire nella formazione della variante sia quella indicata dal Percorso 4 del *Modello Analitico* approvato dalla Giunta Regionale in applicazione dell'articolo 10 della l.r. 1/2015. Il procedimento verrà illustrato meglio nel successivo capitolo appositamente dedicato.

L'approfondimento istruttorio sotteso alla presente variante, relativa alle sole aree di cui alla

pronuncia giurisprudenziale sopra descritta, sarà effettuato nel rispetto ed in coerenza dei criteri già valutati e approvati nel Piano vigente (valutazione multicriteria contenuta negli elaborati PR06 a), b), c), e)) e degli obiettivi del medesimo Piano, oltre che nel pieno rispetto degli indirizzi territoriali del PIT-PPR.

Gli obiettivi generali del PRC sono:

- a) l'approvvigionamento sostenibile e la tutela delle risorse minerarie;
- b) la sostenibilità ambientale, paesaggistica e territoriale;
- c) la sostenibilità economica e sociale delle attività estrattive.

Nella redazione della variante è garantita la partecipazione degli Enti Locali e delle imprese ai sensi della normativa regionale vigente. La variante infatti dovrà trovare convergenza da parte delle amministrazioni locali interessate: nello specifico il Comune di Castagneto Carducci, il Comune limitrofo di San Vincenzo sul quale verterebbero molti dei carichi ambientali delle eventuali attività estrattive e la Provincia di Livorno.

È prevista inoltre l'attività di partecipazione dei cittadini alla formazione degli atti ai sensi del Capo V del Titolo II della l.r. 65/2014.

## 2 SPECIFICAZIONE DEI NUOVI CONTENUTI DEL PIANO

Il PRC ha fondato il proprio quadro conoscitivo a partire dalla pregressa pianificazione di settore regionale e provinciale rappresentata rispettivamente dal PRAE (Piano Regionale delle Attività Estrattive di cui alla DCR 200/1995, redatto ai sensi della previgente l.r. 36/1980, rimasto in validità fino all'entrata in vigore dei piani provinciali o del nuovo PRC), dal PRAER (piano Regionale delle Attività Estrattive e di Riutilizzo dei Residui Recuperabili, di cui alla DCR 27/2007, rimasto in validità fino all'entrata in vigore del PRC) e dai PAERP (Piani delle Attività Estrattive di Recupero delle Aree escavate e Riutilizzo dei Residui Recuperabili della Provincia, redatti per alcune province ai sensi della previgente l.r. 78/1998). Di questa impostazione ne è stato dato puntualmente conto durante tutto il processo di formazione del piano e ampiamente rappresentato ed esplicitato nella stessa relazione di accompagnamento (PR01).

Altresì, fin dall'avvio, è stato attivato un processo di partecipazione finalizzato a raccogliere istanze, contributi, informazioni, aperto alle istituzioni ma anche alle imprese e ai singoli cittadini per arricchire il quadro conoscitivo e definire gli indirizzi e contenuti del piano. In questo percorso particolare attenzione è stata prestata al ruolo dei comuni, sia in qualità di amministrazioni che sotto il profilo tecnico hanno maggiore conoscenza del proprio territorio, e che dunque possono fornire elementi utili ad arricchire lo stato delle conoscenze, che di soggetti verso i quali ha maggiore ricaduta la pianificazione regionale, in quanto tale pianificazione si concretizza di fatto solo tramite il recepimento del piano negli strumenti urbanistici comunali.

Tale aspetto è stato pure sottolineato nella sezione valutativa del PRC (PR10) in riferimento alle attività di monitoraggio finalizzate a valutarne la sua attuazione, evidenziando che laddove assume natura di Piano territoriale le azioni del PRC *"si perseguono non tanto e non solo attraverso l'azione regionale, che per molti aspetti si esaurisce con la definizione del Piano, quanto attraverso l'azione degli Enti locali chiamati a perseguirne obiettivi e norme attraverso i propri strumenti di pianificazione territoriale"*.

Il piano cave dovendo essere elaborato ad una scala territoriale di livello regionale è fondato su uno stato delle conoscenze tratte dalla lettura e analisi di piani, programmi e disposizioni di legge che possono interferire con l'esercizio dell'attività estrattiva, in grado di fornire un quadro di riferimento omogeneo rispetto all'intero territorio regionale, che ha consentito di definire i contenuti dell'analisi multicriteriale; in subordine è stato tenuto conto di eventuali specifiche segnalazioni e contributi pervenuti durante il processo di formazione del piano che di norma non hanno assunto il valore di fattori escludenti o favorenti, ma piuttosto di fattori condizionanti, escludendo, tuttavia, la possibilità di effettuare sopralluoghi sistematici in loco, considerata la dimensione regionale del piano e nella consapevolezza che tale pianificazione non si esaurisce a questo livello ma anzi si attua proprio tramite le ulteriori analisi e valutazioni da svolgere a livello della pianificazione locale.

Tuttavia, in esito alla Sentenza che invita la Regione a rinnovare l'istruttoria ed in particolare in riferimento ad alcune valutazioni di merito che nella medesima vengono espresse circa lo stato di rinaturalizzazione dei siti e l'adeguatezza della viabilità di accesso, saranno svolti degli approfondimenti finalizzati anche a valutare lo stato dei luoghi.


La variante in oggetto si concretizzerà con la redazione di nuovi elaborati eseguiti a seguito di una nuova istruttoria che dovrà riconsiderare e approfondire gli aspetti paesaggistici, naturalistici, ambientali, geologici, infrastrutturali, socio economici.

A seguito di tali approfondimenti sarà verificato se il piano necessita di una variante per le due aree

in oggetto. Le possibili soluzioni potranno essere o una nuova classificazione dei siti come giacimenti anziché giacimenti potenziali, oppure la riconferma dei giacimenti potenziali, o un eventuale stralcio dal piano cave delle due aree, nel caso in cui emergessero condizioni tali da non consentire l'individuazione del giacimento minerario.

Si prevede pertanto di svolgere ulteriori studi ed indagini sullo stato dei luoghi, sulla viabilità di accesso, sulle condizioni ambientali e naturalistiche dei luoghi, sulla effettiva rinaturalizzazione degli ex siti estrattivi. Si procederà inoltre a verificare lo stato della pianificazione di settore e comunale.

La variante non andrà a mutare alcuno dei riferimenti programmatici già descritti e analizzati per la formazione del Piano Regionale Cave approvato nel luglio del 2020.



### 3 OBIETTIVI E CRITERI PER LA REDAZIONE DELLA VARIANTE

#### Obiettivi

La variante nasce dall'esigenza di dare attuazione alla Sentenza n. 719/2022 del Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana che ha accolto il ricorso promosso dalla ditta MDM Marmi di Maremma S.r.l. per l'annullamento della Delibera del Consiglio regionale della Toscana, n. 47 del 21 luglio 2020, recante approvazione del Piano Regionale Cave, nella parte in cui lo stesso piano cave qualifica, quali *giacimenti potenziali* come destinazione non prescrittiva nei confronti del Comune, le aree site nel Comune di Castagneto Carducci (LI) in cui ricadono le cave già previste dal precedente PRAER come "Risorsa", oggi classificate dal PRC con codici n. 09049006011001 e n. 09049006010001 e non le qualifica invece, come *giacimenti* ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 del comma 1, lettera b) della l.r. n. 35/2015.

L'accoglimento del ricorso ha prodotto quindi l'annullamento del PRC nella parte relativa alla qualificazione come *giacimenti potenziali* delle aree in questione, salva l'ulteriore attività amministrativa di competenza della Regione da effettuarsi a partire dal rinnovo dell'istruttoria.

Obiettivo della presente variante è quindi approfondire quegli aspetti paesaggistici, naturalistici, ambientali, geologici, infrastrutturali, socio-economici che, a parere del Tribunale Amministrativo Regionale, non risultano specificati in alcun elaborato del Piano e che invece andrebbero a costituire il presupposto per l'individuazione di un giacimento, di un giacimento potenziale o della non individuazione dell'areale nel piano cave.

Obiettivo conseguente sarà l'effettuazione delle scelte pianificatorie che avrebbero dovuto esaurirsi a livello regionale già al momento della redazione del piano regionale cave che invece, seppur previsto espressamente dalla normativa di settore, sono state demandate al comune.

Dovranno poi essere ampliate le motivazioni delle scelte che scaturiranno in esito agli approfondimenti sopra citati.

La proposta di modifica dovrà trovare convergenza e sostegno delle amministrazioni interessate dagli effetti della pianificazione delle aree in questione.

#### Criteria

Si prevede di svolgere approfondimenti ed ulteriori studi sullo stato dei luoghi, sulla viabilità di accesso, sulle condizioni ambientali e naturalistiche dei luoghi, sulla effettiva rinaturalizzazione degli ex siti estrattivi.

Per il raggiungimento degli obiettivi precedentemente illustrati saranno utilizzati i criteri richiamati dall'art. 8 della Disciplina di Piano PRC e di seguito dettagliati:

- presenza di processi di rinaturalizzazione/ricolonizzazione di aree già escavate o avvenuto loro ripristino (*aspetti naturalistico-ambientali*);
- presenza all'interno e ai margini dell'area, di fasce boscate che possono costituire un filtro paesaggistico ed ambientale rispetto al contesto territoriale di riferimento (*aspetti*

*paesaggistici e naturalistico-ambientali);*

- presenza di edifici all'interno dell'area di valore storico (*aspetti paesaggistici*);
- presenza di aree urbane di frangia (*aspetti ambientali*);
- presenza di orditura regolare della tessitura agraria con particolare riferimento alle aree pedecollinari e di fondovalle (*aspetti paesaggistici e naturalistico-ambientali*);
- rapporti di inservibilità con elementi significativi del sistema insediativo storico e di contesto (*aspetti paesaggistici*);
- presenza di infrastrutture della viabilità idonee a servizio dello svolgimento della attività di trasporto dei materiali estratti (*aspetti infrastrutturali*);
- analisi geologico-giacimentologica (*vedi capitolo 5.4 delle LLGG - aspetti geologici*)
- presenza di una filiera locale legata al settore estrattivo (*aspetti socio-economici*)
- presenza di aree ancora non interessate da attività estrattiva (*aspetti paesaggistici e naturalistico-ambientali*).

Qualora dall'approfondimento istruttorio effettuato con i criteri sopraelencati, così come descritti nelle Linee Guida di cui alla DGR 225/2021 *Linee Guida per l'adeguamento degli atti di governo del territorio al Piano Regionale Cave* e così come è stato originariamente svolto dal PRC, venisse rilevata la presenza contestuale di due o più elementi con diversi gradi di criticità, i giacimenti potenziali potranno essere individuati come giacimenti a condizione che non vengano alterati in maniera irreversibile o sostanziale i valori presenti che hanno concorso alla identificazione del grado di criticità stessa.

L'individuazione dei valori che hanno determinato i vari gradi di Criticità sono individuati nella Tabella 2a delle Linee Guida per l'adeguamento degli atti di governo del territorio al Piano Regionale Cave.

## **Risultati attesi**

La Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale n. 00719/2022 evidenzia che non risultano essere stati *specificati in alcun elaborato del Piano quegli aspetti paesaggistici, naturalistici, ambientali, geologici, infrastrutturali, socio-economici, che necessitano di un successivo approfondimento a livello comunale ai fini dell'individuazione del giacimento*" di cui all'art. 2, comma 1, lett e bis) della L.R. n. 35 del 2015, relativi alle aree di risorsa in questione, che costituiscono il presupposto per l'individuazione di un giacimento potenziale anziché di un giacimento.

Si prevede quindi un'ulteriore attività amministrativa di competenza della Regione da effettuarsi a partire dal rinnovo dell'istruttoria. In esito a questa attività sarà maggiormente specificata la scelta pianificatoria che potrà sostanziarsi in una nuova classificazione dei siti come giacimenti anziché giacimenti potenziali, la possibile riconferma dei giacimenti potenziali oppure un eventuale stralcio dal piano cave delle due aree nel caso in cui emergessero condizioni tali da non consentire l'individuazione del giacimento minerario così come descritto nella definizione della legge regionale di riferimento e cioè *porzioni di suolo o sottosuolo idonee ai fini della individuazione delle aree a destinazione estrattiva, in cui si riscontrano sostanze utili che possono essere estratte.*

## 4 ELEMENTI PER LA VERIFICA DI CONFORMITÀ AL PIT

Come accennato in premessa, il Piano Cave riveste una duplice natura, configurandosi al tempo stesso quale strumento di pianificazione territoriale e quale strumento di programmazione: da un lato esso è parte del Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) di cui all'articolo 88 della legge regionale 10 novembre 2014 n. 65 *Norme per il governo del territorio* (Piano approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 72 del 24 luglio 2007 e relative integrazioni, con particolare riferimento all'integrazione approvata con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 37 del 27 marzo 2015 avente valore di Piano paesaggistico), dall'altro è definito quale piano settoriale che dà attuazione alle priorità del Programma Regionale di Sviluppo, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 7 gennaio 2015, n. 1 *Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili*.

I contenuti del Piano Regionale Cave sono stati sviluppati durante la redazione e l'approvazione in coerenza con i contenuti del PIT e in armonia con i principi fondativi del modello territoriale toscano, quali:

- il principio del non consumo di suolo;
- la promozione del patrimonio territoriale quale elemento di qualificazione delle filiere produttive;
- l'integrazione e la coerenza tra le politiche dello sviluppo economico-produttivo e quelle del territorio, dell'ambiente e del sociale nella localizzazione delle aree destinate ad attività industriali;
- la definizione di paesaggio (declinato nella accezione di "paesaggio produttivo") come fattore di qualificazione e identità del modello di sviluppo toscano.

Il Piano Regionale Cave, nella sua redazione, ha tenuto conto dei contenuti della disciplina statutaria del PIT, e nello specifico della *"Disciplina della compatibilità paesaggistica delle attività estrattive"* introdotta al fine di verificare la compatibilità tra i valori statutari del patrimonio territoriale toscano e le attività estrattive, nonché ha tenuto conto delle Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive previste dallo stesso PIT.

L'integrazione del PIT con valenza di Piano paesaggistico pone particolare attenzione alle attività estrattive, sia in termini di disciplina che in termini di analisi dei valori e delle criticità paesaggistiche che dette attività costituiscono per il territorio toscano.

In particolare la *Disciplina del piano* del PIT-PPR indica le misure rivolte agli enti territoriali al fine di disciplinare le attività estrattive ed il recupero delle cave dismesse interne ai Siti UNESCO (art. 15), indica inoltre le misure rivolte alla riqualificazione degli ecosistemi fluviali alterati dalla presenza di materiali inerti derivanti da attività estrattive (art. 16).

Il Capo VI, denominato *"Compatibilità paesaggistica delle attività estrattive"*, prevede la valutazione di compatibilità paesaggistica da svolgersi preordinatamente al rilascio dell'autorizzazione di nuove attività estrattive, per la riattivazione delle cave dismesse, per gli ampliamenti e per le varianti di carattere sostanziale di attività esistenti.

Negli *"Abachi delle invarianti"* – ricompresi tra gli *"elaborati di livello regionale"* – sono individuate le *"dinamiche di trasformazione e criticità"* determinate dalle attività estrattive per cinque sistemi morfogenetici (sistema morfogenetico fondovalle, - sistema morfogenetico pianura pensile, - sistema morfogenetico collina calcarea, - sistema morfogenetico montagna calcarea, - sistema morfogenetico dorsale carbonatica) dell'Invariante I *"i caratteri idro-geo-morfologici dei bacini"*

*idrografici e dei sistemi morfogenetici*”, inoltre sono specificate le “*indicazioni per le azioni*” sempre riferite alle attività estrattive, per tre ecosistemi (ecosistemi agropastorali, - ecosistemi fluviali, - ecosistemi rupestri e calanchivi) dell'Invariante II “*i caratteri ecosistemici dei paesaggi*”.

Nelle 20 “*Schede d'Ambito di Paesaggio*” – costituenti gli “*elaborati di livello d'ambito*” - i siti estrattivi attivi e/o dismessi presenti sul territorio, sono menzionati nella descrizione delle dinamiche di trasformazione dei valori e delle criticità per i “*caratteri idro-geo-morfologici dei bacini idrografici e dei sistemi morfogenetici*” e per i “*caratteri ecosistemici dei paesaggi*” laddove essi costituiscono un elemento peculiare o identitario per il paesaggio. In alcune schede, in ragione della rilevanza di detti siti estrattivi, sono individuati *indirizzi per le politiche, obiettivi di qualità e direttive specifiche* per la attività estrattive.

Per quanto riguarda i “*Beni Paesaggistici*”, il Piano disciplina l'apertura delle nuove cave, l'ampliamento delle cave esistenti, la riattivazione, il recupero e la riqualificazione delle cave dismesse nelle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 del Codice (*le montagne per la parte eccedente i 1.200 metri sul livello del mare, i circhi glaciali, i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi, i territori costieri, le zone di interesse archeologico, gli immobili ed aree interesse pubblico*).

Tra gli “*Ulteriori allegati al Piano*”, l' *Allegato 4 “Linee guida per la valutazione paesaggistica delle attività estrattive”* è dedicato interamente alle attività estrattive: l'elaborato indica gli approfondimenti conoscitivi necessari alla verifica di compatibilità paesaggistica dei progetti di coltivazione con i valori (statutari/patrimoniali) riconosciuti dal Piano.

I comuni adeguano i propri atti di governo del territorio al PRC, nel rispetto dell'articolo 7, comma 1, lettera f) della l.r. 35/2015, ovvero nel rispetto degli Obiettivi di Produzione Sostenibile e gli indirizzi per l'attività estrattiva nelle aree contigue di cava, individuate dal Piano Integrato del Parco delle Alpi Apuane, nel rispetto del PIT-PPR e degli articoli 113 e 114 della l.r. 65/2014 (PABE).

Deve essere messo in evidenza in questo contesto in cui si procede con un approfondimento istruttorio sulle aree in questione che la variante risulta configurarsi come variante “non sostanziale” alla quale deve essere applicata una procedura semplificata per la sua approvazione. In questo senso la presente variante è redatta nel pieno rispetto dei criteri e degli indirizzi territoriali del PIT-PPR e non va a modificare il quadro di riferimento già valutato e caratterizzato nella fase di approvazione del Piano Regionale Cave.

In particolare sulle aree in questione il PIT-PPR evidenzia il ruolo dominante del paesaggio boscoso del Sistema collinare, il quale riveste un ruolo strategico nell'alimentazione di grandi acquiferi profondi ed un ruolo primario nell'assorbimento delle piogge e nel contenimento dei deflussi superficiali.

## 5 INDICAZIONI VAS AI SENSI DELLA I.r. 10/2010

La I.r. 10/2010 prevede che siano obbligatoriamente assoggettati a VAS i piani/programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione e la localizzazione di progetti sottoposti a VIA (le cave sono sempre da sottoporre a *Verifica di VIA* o a *VIA*), oppure, ai sensi dell'articolo 5 comma terzo della I.r. 10/2010, a Verifica di Assoggettabilità a VAS nel caso di modifiche minori di detti piani.

Il PRC è un atto di governo del territorio che costituisce quadro di riferimento per i progetti da assoggettare a Valutazione di Impatto Ambientale, tuttavia, tenuto conto della consistenza della variante in oggetto, l'effettuazione della VAS è subordinata ad una preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali che la stessa può apportare.

In tali casi l'Autorità Procedente (AP) può chiedere all'Autorità Competente (NURV) di svolgere la procedura di verifica di assoggettabilità predisponendo un Documento Preliminare (DP) che illustri i contenuti di variante, che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente ed al fine di verificare che la variante non comporti impatti significativi.

La conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 della I.r. 10/2010 dovrà avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per le consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale.

Il NURV, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se la variante al piano possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare.

Lo scopo principale del Documento Preliminare di VAS è quello di analizzare, computare e conciliare, in un'ottica di sostenibilità, all'interno del processo decisionale strategico, le tematiche di tipo ambientale.

Iniziare un procedimento di VAS per la redazione o modifica di un piano o programma è attività necessaria a stabilire, o quanto meno prefigurare, in che modo lo stesso piano o programma potrà essere influenzato da fattori esterni.

La Valutazione Ambientale Strategica, seppure rappresentata in forma di Documento Preliminare di assoggettabilità, serve anche a costruire una base di conoscenze che consentiranno di ipotizzare gli effetti della previsione del piano.

La valutazione ha anche lo scopo di mettere a fuoco e razionalizzare le problematiche ambientali che potrebbero emergere nella stesura della variante al PRC e può aiutare a garantire che i valori della protezione ambientale e della sostenibilità siano tenuti nella giusta considerazione durante tutto il processo di pianificazione.

Il Documento Preliminare semplificato, redatto all'inizio nel processo di variante del piano, ha come obiettivo quello di definire se si rende necessaria una procedura completa di VAS verificando la necessità che siano affrontate e trattate le eventuali conseguenze sull'ambiente a fronte dei contenuti e degli obiettivi della variante del PRC.

È inoltre necessario verificare in maniera preventiva la necessità che sia garantita l'integrazione degli aspetti ambientali nelle scelte che riguardano tutti i piani e i programmi della Regione Toscana.

Il Documento Preliminare di VAS è costruito prendendo a riferimento quanto previsto dalla l.r. 10/2010 e dal *Modello analitico* regionale per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei Piani e Programmi regionali di cui alla Decisione n. 52 del 15 settembre 2020, quale utile linea guida per la predisposizione dei Piani e le relative valutazioni.

Tenuto conto della consistenza della variante, in presenza di modifiche minori, l'effettuazione della VAS è subordinata ad una preventiva valutazione e verifica di assoggettabilità a VAS, pertanto la variante rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 3, lettera b) della l.r. 10/2010.

Con la variante infatti si prevede di apportare una variazione minore che non comporta modifiche alla disciplina di Piano PRC, a tal fine si ricorre al *Percorso 4* del *Modello Analitico* di cui alla suddetta Dec.GR n. 52/2020 in quanto maggiormente aderente alla tipologia di variante che qui viene presentata.

Il percorso 4 è strutturato per quei piani/programmi che, a prescindere dal fatto che abbiano o meno previsioni localizzative, rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 5 commi 3, 3bis e 3ter ed in quanto tali sono da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VAS. E' prevista una prima fase comune che si differenzia successivamente agli esiti della verifica di assoggettabilità a VAS.

Occorre altresì evidenziare che l'art. 5, comma 4 bis, della l. r. 10/2010 prevede che per "*Per la verifica di assoggettabilità a VAS ovvero per la VAS relativa a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi, si applicano le disposizioni dell'articolo 12, comma 6 del d.lgs.152/2006.*"

Il citato comma 6 stabilisce che "*La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati*".

Ai fini della presente variante l'autorità precedente ha redatto il Documento Preliminare che viene inoltrato al NURV e agli SCA parallelamente all'avvio del procedimento.

## 6 QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO

### Contenuti del PRC

Il quadro conoscitivo di riferimento per la redazione della presente variante è rappresentato in primo luogo dal PRC stesso e dal complesso di studi, dati e analisi raccolti ed elaborati per la sua formazione e che trovano fondamento nello stato delle conoscenze acquisite attraverso la pregressa pianificazione di settore di livello regionale.

I contenuti del PRC, sono definiti dall'art. 7 della l.r. n. 35/2015 che traccia gli elementi di cui il piano stesso si compone.

In base alle disposizioni del citato articolo 7 si riscontrano due tipologie di contenuti:

1. QUADRO CONOSCITIVO relativo alla rilevazione delle attività estrattive ed alla caratterizzazione delle risorse presenti nel territorio (contenuto descrittivo);
2. PARTE PROGETTUALE relativa alla identificazione dei giacimenti (contenuto localizzativo) ed alla definizione di: obiettivi, criteri, prescrizioni, indirizzi finalizzati alla attuazione del PRC (contenuto programmatico/normativo).

L'art. 9 della disciplina di piano stabilisce che:

*Hanno effetto prescrittivo nei confronti degli atti di governo del territorio comunali ai sensi del dell'articolo 7, comma 3 della l.r. 35/2015:*

*a) i giacimenti di cui agli elaborati PR07 – GIACIMENTI, PR08 –ATLANTE GIACIMENTI e le relative prescrizioni dirette a garantire la gestione sostenibile della risorsa con esclusione dei giacimenti potenziali;*

*b) i comprensori estrattivi di cui all'elaborato PR09 –COMPRESORI e i relativi obiettivi di produzione sostenibile di cui alle tabelle dell'Allegato A;*

*c) la stima dei fabbisogni a scala regionale relativamente alla tipologia di materiali da estrarre tenendo conto della stima dei materiali riutilizzabili e dei materiali assimilabili.*

I Giacimenti Potenziali individuati in prima applicazione dal PRC nel territorio del Comune di Castagneto Carducci apparterrebbero al Comprensorio n. 32 definito *Calcari ornamentali di Castagneto Carducci* costituito dal solo Comune di Castagneto Carducci.

Lo stesso PRC avrebbe consentito – al netto della Sentenza del TAR e nell'eventualità che il Comune avesse recepito i Giacimenti Potenziali quali Giacimenti ed avesse individuato eventuali Aree a Destinazione Estrattiva – l'estrazione di 60.000 mc nel periodo 2019-2038.

### Elaborati del PRC e Obblighi Informativi

**Per quanto riguarda gli studi e le previsioni del PRC si rimanda alla pagina internet appositamente creata sarà inserito il link che verrà attivato non appena la GR approverà la Delibera**

Si riportano di seguito le informazioni sull'andamento delle attività estrattive ricavabili dagli Obblighi informativi inviati dai comuni:

Tabella 1: Produzioni Toscana per tipologia di uso per anno (mc)

..	2018	2019	2020	2021	2022
COSTRUZIONE	2.378.245	2.538.857	2.088.648	2.454.198	2.269.564
INDUSTRIALE	1.100.517	984.154	1.165.167	1.012.221	1.292.282
ORNAMENTALE	1.781.028	1.868.577	1.610.062	1.847.049	2.279.023
<b>Totale Toscana</b>	<b>5.259.790</b>	<b>5.391.588</b>	<b>4.863.876</b>	<b>5.313.467</b>	<b>5.840.869</b>




Figura 1: Produzioni Toscana per tipologia di prodotto per anno

Tabella 2: Produzioni totali per provincia per anno (mc)

..	2018	2019	2020	2021	2022
Arezzo	321.784	288.968	225.977	191.373	171.280
Firenze	416.426	424.470	410.289	505.853	433.547
Grosseto	682.438	717.357	614.384	691.117	657.571
Livorno	927.710	1.072.602	908.185	705.040	962.541
Lucca	720.625	710.892	757.539	799.070	866.595
Massa-Carrara	1.455.644	1.511.928	1.253.318	1.421.270	1.858.155
Pisa	167.381	129.687	259.378	386.858	322.122
Pistoia	140	160			20
Siena	567.640	535.522	434.803	612.884	569.037
<b>Totale Toscana</b>	<b>5.259.788</b>	<b>5.391.586</b>	<b>4.863.873</b>	<b>5.313.465</b>	<b>5.840.868</b>




Figura 2: Produzioni totali per provincia per anno

Tabella 3: Produzioni Provincia di Livorno per tipologia di uso per anno (mc)

Prov. LIVORNO	2018	2019	2020	2021	2022
COSTRUZIONE	253.627	442.006	245.257	269.124	248.444
INDUSTRIALE	668.935	618.840	658.313	433.257	710.684
ORNAMENTALE (compresi i derivati)	5.149	11.759	4.617	2.658	3.415
<b>Totale Provincia di Livorno</b>	<b>927.711</b>	<b>1.072.604</b>	<b>908.187</b>	<b>705.040</b>	<b>962.543</b>




Figura 3: Produzioni Provincia di Livorno per tipologia di prodotto per anno

Tabella 4: Tipologia di prodotto estratto nella Provincia di Livorno per anno (mc)

..	2018	2019	2020	2021	2022
ARGILLE E LIMI	30.169	7.373	12.160	36.474	20.548
CALCARE ORNAMENTALE	1.247	1.337	640	571	526
CALCARE PEZZAME E PIETRISCO	3.788	10.309	3.838	1.936	2.650
CALCARI	883.245	1.040.466	880.334	652.201	928.153
GRANITI E TONALITI	113	113	138	151	97
GRANITO PEZZAME E PIETRISCO					141
MATERIALI PER RILEVATI E RIEMPIMENTI	5.228	7.432	6.328	7.833	5.958
SABBIE	3.920	5.573	4.747	5.874	4.469
<b>Totale Provincia di Livorno</b>	<b>927.710</b>	<b>1.072.603</b>	<b>908.185</b>	<b>705.040</b>	<b>962.542</b>

Tabella 5: Materiali per usi ornamentali compresi i derivati nella Provincia di Livorno (mc)

..	2018	2019	2020	2021	2022
CALCARE ORNAMENTALE	1.247	1.337	640	571	526
GRANITI E TONALITI	113	113	138	151	97
CALCARE PEZZAME E PIETRISCO	3788	10309	3838	1936	2650
GRANITO PEZZAME E PIETRISCO					141
<b>Totale Provincia di Livorno</b>	<b>5.148</b>	<b>11.759</b>	<b>4.616</b>	<b>2.658</b>	<b>3.414</b>

Tabella 6: Materiali per usi Ornamentali: confronto Toscana - Provincia di Livorno

..	2018	2019	2020	2021	2022
ORNAMENTALE Toscana	1.781.028	1.868.577	1.610.062	1.847.049	2.279.023
ORNAMENTALE Livorno	5.149	11.759	4.617	2.658	3.415




Figura 4: Materiali per usi Ornamentali: confronto Toscana - Provincia di Livorno

## 7 DEFINIZIONE DEL PROCEDIMENTO PER LA FORMAZIONE DELLA VARIANTE

La legge regionale 35/2015 inquadra il PRC come strumento di programmazione territoriale con il quale la Regione definisce le strategie per il settore estrattivo in attuazione delle priorità definite dal PRS. Per la formazione del Piano e delle sue varianti la l.r. 35/2015 rimanda alle procedure della l.r. 65/2014 ovvero le stesse procedure utilizzate per gli atti di governo del territorio.

La legge regionale in materia di cave prevede anche il caso in cui le varianti al PRC non contengano previsioni localizzative o altri contenuti pianificatori che determinano effetti territoriali per le quali rimanda all'articolo 10 della l.r. 1/2015.

Deve essere evidenziato che il ricorso alla l.r. 1/2015 risulta in ogni caso necessario in quanto la stessa legge regionale non prevede un percorso univoco per la formazione, approvazione o variante dei piani regionali, ma con l'articolo 10 viene fatto rimando al *Modello Analitico* deliberato dalla Giunta regionale. La Giunta regionale, con Decisione n. 52 del 15/09/2020 ha approvato il *Modello Analitico* per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione dei piani e programmi regionali con cui vengono descritte le casistiche di procedimento e di contenuto dei piani da formare o variare in relazione alla tipologia di piano e tipologia di previsione.

Come indicato al capitolo secondo del Modello Analitico, *"data la complessità e la molteplicità delle norme che intervengono in materia di programmazione regionale [...] non è possibile far riferimento ad un percorso unico per la formazione e l'approvazione di un piano/programma. Ciascuno di essi infatti seguirà una procedura frutto del combinato disposto delle normative sopra richiamate e, di conseguenza, andrà a collocarsi su uno dei quattro percorsi che il modello analitico ipotizza in relazione alle tipologie di piano individuate"*.

Il Modello Analitico costituisce un documento guida che definisce i contenuti essenziali ed il percorso logico-procedurale da seguire per la loro formazione e per le relative varianti e prevede procedure diverse in relazione al fatto che il piano/programma si configuri o meno quale atto di governo del territorio oppure che il piano/programma ricada o meno nell'ambito di applicazione della l.r. 10/2010.

In quanto atto di governo del territorio che costituisce quadro di riferimento per i progetti da assoggettare a VIA, il PRC rientra nell'ambito di applicazione della l.r. 10/2010 in materia di VAS. Tuttavia la variante in oggetto rientra nella casistica delle modifiche minori e dunque rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 5 comma 3, lettera b) della l.r. 10/2010 per le quali l'effettuazione della VAS è subordinata ad una preventiva valutazione e verifica di assoggettabilità a VAS.

In tale fattispecie la modifica/aggiornamento del piano potrà essere svolta attuando il *Percorso 4* delineato dal *Modello Analitico*.

Il Percorso 4 in sostanza prevede una fase iniziale costituita dall'Informativa al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto, l'Atto di Avvio del procedimento ai sensi della l.r. 65/2014 e una Verifica Preliminare di VAS ai sensi della l.r. 10/2010. Quest'ultima prevede che siano obbligatoriamente sottoposti a VAS i piani/programmi che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione e la localizzazione di progetti sottoposti a VIA o a verifica di assoggettabilità a VIA, fatte salve le modifiche minori di detti piani.

Come accennato, nel caso di modifiche minori del piano, l'effettuazione della VAS è subordinata alla preventiva valutazione della significatività degli effetti ambientali che tali modifiche possono apportare.

In tali casi l'Autorità Procedente (AP) può chiedere all'Autorità Competente (NURV) di svolgere la procedura di verifica di assoggettabilità predisponendo un Documento Preliminare che illustri i contenuti di variante che contenga le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'Allegato 1 della l.r. 10/2010 ed al fine di verificare che tali varianti non comportino impatti significativi sull'ambiente.

A tal fine la conclusione degli adempimenti di cui agli articoli 22 e 23 della l.r. 10/2010 dovrà avvenire entro il termine di novanta giorni dalla trasmissione del documento preliminare, comprendente il periodo di trenta giorni previsto per le consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale. Il NURV, sentita l'autorità procedente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se la variante al piano possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette un provvedimento motivato di esclusione o di assoggettabilità a VAS entro novanta giorni dalla trasmissione del Documento Preliminare.

L'autorità competente (NURV), tenendo conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano/programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS.

Nel caso in cui il provvedimento non sia escludente – ovvero nel caso in cui venisse ritenuto da parte del NURV che il piano dovrà essere assoggettato a VAS – nello stesso provvedimento è contenuto anche il contributo per la redazione del Rapporto Ambientale. Ritenuto che nella presente variante vi sono previsioni localizzative si dovrà procedere a partire dalla Fase/Box 2 del Percorso 3.

Nel caso invece che il provvedimento sia escludente – ovvero nel caso in cui venisse ritenuto da parte del NURV che il piano non dovrà essere assoggettato a VAS – ritenuto che nella presente variante vi sono previsioni localizzative, si dovrà procedere a partire dalla Fase/Box 2 del Percorso 4a.

I passaggi procedurali per la fase preliminare di cui al Percorso 4, si sostanziano in:

- Informativa al consiglio (svolta in data 24 gennaio 2024);
- trasmissione del documento di Avvio approvato dalla Giunta (sarà citata la DGR di approvazione del presente avvio) a tutti i soggetti di cui all'art. 8, comma 1, della l.r. 65/2014, agli Enti parco e comunque a tutti i soggetti che si ritiene possano essere interessati, ai fini della acquisizione di eventuali apporti tecnici (vedi successivo capitolo 8);
- contestualmente all'Avvio ci sarà la trasmissione al NURV del Documento Preliminare di VAS e agli altri soggetti competenti in materia ambientale.
- sul Documento Preliminare di VAS il NURV è tenuto ad esprimersi entro 90 giorni dalla sua trasmissione.

Il NURV potrà esprimersi assoggettando o escludendo la variante di piano dalla VAS e dunque in esito a tale espressione sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 del modello analitico, si prospettano i seguenti possibili procedimenti:

**A:** In caso di assoggettabilità a VAS il processo di formazione seguirà il Percorso 3 a partire dalla fase indicata nel box 2, ovvero:

- viene elaborata la proposta di piano contenente un'apposita sezione dedicata al processo di valutazione quale parte integrante del percorso di formazione del piano;
- contemporanea redazione del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;
- la proposta di piano viene adottata dalla Giunta e successivamente inviata al Consiglio per la sua adozione;
- la proposta di piano adottata è depositata presso il Consiglio regionale per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);
- entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune;
- nell'arco dei sessanta giorni dedicati alla consultazione pubblica viene aperto il processo di confronto istituzionale, con le parti sociali e con i Soggetti con Competenza Ambientale (SCA);
- integrazione della proposta di piano dando conto degli esiti del confronto (ex art. 3 l.r. 1/2015);
- Il piano/programma con i suoi allegati è inviato al NURV che esprime un parere motivato e valida il processo di valutazione;
- la proposta finale viene sottoposta alla Giunta ai fini della sua adozione e successivamente inviata al Consiglio per l'approvazione;
- l'avviso di approvazione è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt) ed il piano è pubblicato sul sito istituzionale della Regione Toscana.

**B:** in caso di esclusione dalla VAS il processo di formazione seguirà lo schema 4A:

- viene elaborata la proposta di piano
- la proposta di piano viene adottata dalla Giunta e successivamente inviata al Consiglio per la sua adozione;
- la proposta di piano adottata è depositata presso il Consiglio regionale per sessanta giorni dalla data di pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana (BURT);
- entro e non oltre tale termine, chiunque può prenderne visione, presentando le osservazioni che ritenga opportune;
- parallelamente si avvia la fase di concertazione e partecipazione;
- il NURV validerà il processo di valutazione;
- la proposta finale viene sottoposta alla Giunta ai fini della sua adozione e successivamente inviata al Consiglio per l'approvazione;
- l'avviso di approvazione è pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Toscana (Burt) ed il piano è pubblicato sul sito istituzionale della regione Toscana.

## **8 ENTI E ORGANISMI PUBBLICI A CUI SI CHIEDE UN CONTRIBUTO TECNICO**

Si riporta di seguito l'elenco degli organismi pubblici coinvolti nel processo di formazione della variante al piano ai quali si chiede di fornire un apporto tecnico e conoscitivo idoneo ad incrementare il quadro conoscitivo:

- Provincia di Livorno
- Comune di Castagneto Carducci
- Comune di San Vincenzo
- Comune di Sassetta
- Comune di Suvereto
- Comune di Campiglia Marittima
- ANCI
- UPI
- A.S.L. Toscana Nord Ovest
- A.R.P.A.T.
- A.R.R.R. Agenzia Regionale Recupero Risorse S.p.A.
- Camera di commercio della Maremma e del Tirreno
- Ministero della Cultura - Segretariato Regionale per la Toscana
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno
- Autorità Idrica Toscana
- Autorità di Distretto Idrografico dell'Appennino Settentrionale
- Autorità per il servizio di gestione rifiuti urbani della Toscana Costa

### **Consorzi di Bonifica della Regione Toscana:**

- Consorzio 5 Toscana Costa

### **Direzioni e Settori regionali interessati**

Direzione Agricoltura e sviluppo rurale:

- Settore Attività gestionale in agricoltura sul livello territoriale di Livorno e Pisa
- Settore Forestazione. Agroambiente, Risorse Idriche nel Settore Agricolo. Cambiamenti Climatici.

Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia:

- Settore Autorizzazioni Integrate Ambientali
- Settore Autorizzazione Rifiuti
- Settore Autorizzazioni Uniche Ambientali
- Settore Bonifiche e siti orfani PNRR
- Settore Transizione Ecologica
- Settore Servizi Pubblici Locali, Energia, Inquinamento atmosferico

Direzione Urbanistica e Sostenibilità:

- Settore Sistema informativo e Pianificazione del territorio
- Settore Tutela, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio
- Settore Tutela della Natura e del Mare
- Settore VAS e VINCA

Direzione Difesa del Suolo e Protezione Civile:

- Settore Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa
- Settore Idrologico e geologico Regionale
- Settore Tutela Acqua, Territorio e Costa
- Settore Manutenzione idraulica e Opere idrogeologiche

Direzione Mobilità, Infrastrutture e Trasporto Pubblico Locale:

- Settore Miniere

- Settore Programmazione grandi infrastrutture di trasporto e Viabilità regionale
  - Settore Viabilità Regionale ambiti Pisa, Livorno, Lucca e Massa Carrara - Porti Regionali
- Direzione Sanità, welfare e Coesione Sociale:
- Settore Prevenzione e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

I contributi tecnici dovranno pervenire entro il termine di **sessanta** giorni dall'avvio del procedimento.

## 9 ATTIVITÀ DI INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE

Come per la formazione del Piano Regionale Cave per il quale fu avviato il procedimento nell'agosto del 2016 (Delibera N 811 del 01-08-2016), verrà dato opportuno spazio ai momenti di confronto, concertazione, informazione e partecipazione secondo quanto previsto dalle normative regionali in materia di programmazione (l.r. 1/2015), in materia di governo del territorio (l.r. 65/2014) ed in materia di Valutazione Ambientale Strategica (l.r. 10/2010).

Per quanto riguarda l'informazione di cittadini e soggetti interessati alla variante in oggetto, viene garantita l'accessibilità agli atti e documenti del piano e la trasparenza delle informazioni attraverso la pagina web del Garante regionale, nella quale viene inserito il link ai documenti della variante del piano che saranno adottati nelle fasi del procedimento.

Verrà reso accessibile il rapporto del garante da redigersi preliminarmente all'adozione, la delibera di adozione e le successive attività di informazione fino alla delibera di approvazione.

I cittadini e soggetti interessati potranno chiedere chiarimenti e informazioni scrivendo all'indirizzo: [garante@regione.toscana.it](mailto:garante@regione.toscana.it)

Al fine di garantire un'informazione e partecipazione più ampia possibile viene attivata la partecipazione e concertazione ai sensi della l.r. 1/2015 in due distinti momenti, ovvero nella fase preliminare di formazione del Piano (dopo la trasmissione dell'Informativa al Consiglio) e nella fase intermedia immediatamente prima dell'adozione del piano da parte della Giunta.

Si attua così il coinvolgimento di tutti i soggetti istituzionali e delle parti sociali fin dall'inizio del procedimento e fino all'adozione della variante.

Vengono così informati e chiamati a partecipare al procedimento di formazione del piano tutti i soggetti indicati nell'atto di avvio del procedimento ai sensi delle leggi regionali citate.

La partecipazione di cui alla l.r. 65/2014, da svolgersi nelle diverse fasi del procedimento, ovvero dopo l'avvio e fino all'adozione, viene coordinata con le diverse forme di partecipazione e concertazione nel rispetto del principio di non duplicazione di cui all'art. 36 della l.r. 65/2014 e del divieto di aggravio procedimentale.

La partecipazione di cui alla l.r. 65/2014 è garantita tutti i cittadini e soggetti interessati e a tale scopo viene attivata sulla pagina web del Garante un format da compilare da parte dell'interessato nel quale inserire tutti i propri dati e il contributo partecipativo,

Tale forma di partecipazione coinvolge necessariamente tutti i cittadini singoli e associati e i soggetti interessati e al tempo stesso tiene conto della scala e tipologia di piano.

Il Garante, all'esito di tale partecipazione digitale, procederà ad esaminare da un punto di vista oggettivo e soggettivo i contributi pervenuti organizzando gli incontri pubblici nel rispetto delle Linee Guida sui livelli partecipativi di cui alla DGR 1112/2017 presso la sede regionale ovvero comunale su specifiche tematiche e argomenti emersi dalla consultazione informatica, coinvolgendo anche sia la parte politica che la parte tecnica della Regione, anteriormente all'adozione.

Nella fase intermedia del procedimento il Garante redige il rapporto da allegare all'atto di adozione ai sensi dell'art. 18 comma 3 della l.r. 65/2014, pubblicato poi sulla sua pagina web, nel quale saranno evidenziate le iniziative assunte in attuazione del programma e i risultati dell'informazione ed il garante cura le ulteriori attività di informazione e partecipazione in relazione alle osservazioni

pervenute e alle controdeduzioni.

Nel cronoprogramma illustrato nel paragrafo seguente sono evidenziate in rosso le attività di partecipazione e consultazione VAS, oltre alle attività di informazione a seguito dell'approvazione definitiva in Consiglio regionale.

## 10 DEFINIZIONE DEL CRONOPROGRAMMA

**Tempistica del Piano secondo gli adempimenti previsti dal *Modello Analitico* e dalle normative regionali (l.r. 65/2014, l.r. 1/2015 e l.r. 10/2010).**

\* N.B. I tempi condizionati dalla programmazione delle attività consiliari sono evidenziati in colore grigio, in colore rosa le attività di partecipazione, informazione e consultazione ai sensi delle l.r. 65/2014, l.r. 1/2015 e l.r. 10/2010

### Percorso 4 (Modello analitico)

Piano da sottoporre a verifica preliminare di assoggettabilità a VAS

Si evidenzia che l'informativa al Consiglio regionale ai sensi dell'art. 48 dello Statuto è già stata illustrata nella seduta del 24 gennaio 2024.

FASE	Attività	Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 7	Mese 8	Mese 9
<b>A - Fase Preliminare</b> 1: Informativa al CR (art. 48 Statuto) + Documento di avvio del procedimento (art. 17 l.r. 65/2014) + 2: Procedura Preliminare di Assoggettabilità a VAS (art. 23 l.r. 10/2010)	1.1: Invio dell'Informativa e del Documento di Avvio del procedimento al Processo strategico e al CD								
	1.2: Esame dell'Informativa e del Documento di Avvio del procedimento da parte del CD ed invio alla GR								
	1.3: Esame dell'Informativa e del Documento di Avvio del procedimento da parte della GR e invio dell'Informativa al CR per indirizzi								
	1.4: Indirizzi da parte del CR								
	1.5: Trasmissione dell'Avvio del procedimento ai soggetti art. 8 l.r. 65/2014								
	2.1: Invio Documento Preliminare di VAS al NURV e agli SCA per consultazioni								
	2.2: Consultazioni VAS (max 90 giorni)								
	2.3: Acquisizione degli apporti tecnici di cui all'art. 17 l.r. 65/2014 (sull'Avvio)								
	2.4: Esame del NURV per l'emanazione del parere sul Preliminare di VAS								
	2.5: Emanazione del parere del NURV								

Prosegue con la fase A e A.1 oppure con la fase B

**A:** In caso di assoggettabilità a VAS il processo di formazione seguirà il Percorso 3 a partire dalla fase indicata nel box 2, ovvero:

FASE	Attività	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19	Mese 20	Mese 21	Mese 22
<b>A: Proposta di Piano + Rapporto ambientale e Sintesi non tecnica + Confronto esterno</b>	3.1: Elaborazione della Proposta di Piano, Rapporto Ambientale e Sintesi non Tecnica													
	3.2: Invio della Proposta di piano al CD e conseguente invio alla GR													
	3.3: Approvazione da parte della GR della Proposta di deliberazione del CR di Adozione della Variante al Piano ed invio al CR per la relativa Adozione													
	3.4: Adozione della Proposta di Piano da parte del CR													
	3.5: Deposito della Proposta di Piano presso il Consiglio regionale e pubblicazione del relativo avviso sul BURT; (sessanta giorni dalla pubblicazione)													
	3.6: Presentazione Osservazioni													
	3.7: Confronto istituzionale, con le parti sociali e con gli SCA													

